



Gli approfondimenti scientifici e formativi delle principali tematiche di fiscalità internazionale

Lotta ai tax shelters negli Stati Uniti: un modello da importare?

di Alberto Righini*

Premessa.

Nel panorama della fiscalità internazionale, la lotta agli *tax shelters* (letteralmente "rifugi fiscali") si sta rivelando un argomento sicuramente di grande interesse e attualità.

Gli U.S.A. - paese da sempre pioniere nella ricerca e nel contrasto ai sistemi di elusione - rappresentano attualmente il miglior esempio di lotta a questo tipo di strumento "fiscale", essendosi dotati, ormai da diversi anni, di un *corpus* normativo sistematico in materia.

Posto che le problematiche oggetto d'attenzione del legislatore statunitense sono condivise dalla maggior parte dei paesi industrializzati, il presente lavoro si prefigge lo scopo sia di analizzare gli strumenti normativi di contrasto ideati oltre Oceano, che quello di allertare il lettore sulla non remota possibilità che il sistema fondato su tali strumenti possa diffondersi per "contagio" – come in effetti è già avvenuto con riferimento alla Gran Bretagna – anche in altri paesi della realtà Occidentale, Italia inclusa.

Sistema U.S.A.

La recente introduzione (2000) di nuove disposizioni ad integrazione della legislazione contenuta nel *Taxpayer Relief Act* del 1997, ha rappresentato un punto di svolta determinante nella lotta all'evasione fiscale negli Stati Uniti.

In un momento in cui il problema legato all'utilizzo di *tax shelters* (letteralmente "rifugi fiscali") aveva raggiunto ormai dimensioni preoccupanti ed apparentemente inarrestabili, sono state infatti emanate le prime ed innovative regole che, in qualche modo, hanno rivoluzionato l'approccio del fisco americano al fenomeno evasivo¹.

Le nuove disposizioni mirano nella sostanza a responsabilizzare il contribuente e i suoi "cattivi" consiglieri fiscali onerandoli di un obbligo di comunicazione di tutte quelle operazioni da loro intraprese o cui hanno partecipato in grado di integrare, almeno in linea potenziale, i tanto temuti *tax shelters*.

Siffatto sistema, così come poi novellato dalle norme introdotte negli anni successivi che ne hanno esteso notevolmente la portata, si sta rivelando di importante ausilio per l'*Internal Revenue Service* (il fisco americano²) ai fini dell'individuazione, da una parte delle *abusive tax shelter transactions*, e dall'altra di tutti quei soggetti in esse coinvolti.

* Dottore Commercialista

¹ Per una rassegna storica dell'offensiva attuata dal fisco in materia di *tax shelters*, si segnala un interessante lavoro disponibile su www.lowtax.net/lowtax/html/offon/usa-new/usashelt.html.

² Per maggiori approfondimenti sul sistema fiscale americano si segnala il sito ufficiale dell' *Internal Revenue Service* www.irs.gov; altresì interessante, per il materiale riportato, è il sito <http://www.missouribusiness.net/irs/>.

Obbligo di *disclosure* in capo al *taxpayer* che partecipi ad una *reportable transaction*.

Più specificatamente, sul soggetto contribuente incombe l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi, che possa risultare influenzata dall'applicazione di una *reportable transaction* (letteralmente "operazione da dichiarare") un *disclosure statement* consistente in una spiegazione scritta che descrive l'operazione cui ha in qualche modo partecipato³.

Tale *disclosure statement* deve contenere tutte le informazioni richieste dall'apposito modello 8886 predisposto dall'IRS, quali ad esempio l'identità del contribuente coinvolto, le generalità, l'indirizzo di ciascun soggetto che abbia promosso, sollecitato, raccomandato la partecipazione del contribuente a questo tipo di operazione, o che abbia fornito consulenza fiscale in merito pretendendo la corresponsione di una *fee*. Il contribuente, deve inoltre fornire una descrizione dettagliata dei fatti della *transaction* che hanno un collegamento con i benefici fiscali previsti, una specifica descrizione di questi ultimi, nonché una stima dell'entità del beneficio potenzialmente conseguibile.

Il primo anno in cui il *taxpayer* partecipi ad una determinata *reportable transaction*, una copia di tale relazione deve essere fatta pervenire anche al *Office of Tax Shelter Analysis*, ufficio dell'*Internal Revenue Service* che si occupa specificamente dell'analisi di questo tipo di operazioni.

Le disposizioni relative alla *disclosure* prescrivono, inoltre, che il contribuente conservi copie di tutta le documentazioni idonee a meglio comprendere la struttura dell'operazione effettuata.

Nell'ipotesi di mancata allegazione del *disclosure statement* richiesto, l'unica sanzione originariamente prevista, era data dall'impossibilità in capo al contribuente, in caso di contenzioso fiscale, di poter invocare a sua difesa il *motivo legittimo e la difesa in buona fede* ai sensi della *section 6662*.

Attualmente, a seguito dell'introduzione dell'*American Jobs Creation Act* del 2004 (AJCA), il *taxpayer* che ometta di indicare nella dichiarazione o nello *statement* allegato alcuna delle informazioni richieste è sanzionato, per il fatto della sola omissione, da pene pecuniarie di notevole importo: 10 mila dollari se trattasi di soggetto individuale, 50 mila se trattasi di società; nell'ipotesi in cui l'informazione omessa si riferisca ad una delle *listed transactions*, la sanzione è pari a 100 mila dollari in capo al soggetto individuale, 200 mila per le società. Esse sono da ritenersi cumulabili con quelle ulteriori eventualmente comminate a seguito di un eventuale contenzioso fiscale⁴.

In talune circostanze predeterminate, all'IRS è data la possibilità di cancellare le sanzioni comminate in relazione alla mancata dichiarazione di una *reportable transaction*, tale eventualità è però da escludersi ogni volta in cui tale omissione abbia riguardato un'operazione appartenente alla categoria delle *listed transaction*⁵.

Nell'ipotesi in cui un soggetto contribuente nutra dubbi sul fatto che una

³ Con riferimento alle CFC ("*controlled foreign corporation*") che prendano parte ad una *reportable transaction* è previsto che un soggetto statunitense che possieda il 10% dei diritti di voto nella società straniera venga considerato quale partecipante all'operazione. Analogo principio è previsto anche in riferimento alle PFIC ("*passive foreign investment company*").

⁴ In tema si veda la *Notice 2005-11* disponibile su <http://www.unclefed.com/Tax-Bulls/2005/not05-11.pdf>.

⁵ Il soggetto competente a concedere eventuali esenzioni di pena è l'*IRS Commissioner*, il quale ha obbligo di indicare per iscritto i motivi per cui tale esenzione viene concessa. Su di essa incombe altresì l'onere di presentare al Congresso una relazione annuale in cui vengano indicati i casi in cui essa ha optato per l'eliminazione della sanzione e le motivazioni che sono state alla base di tale scelta.

determinata operazione rientri o meno tra quelle oggetto dell'obbligo di *disclosure*, entro la data in cui quest'ultima deve essere presentata egli ha la possibilità di promuovere un *ruling* nei confronti dell'IRS al fine appunto di verificare se l'operazione cui lui abbia partecipato sia da dichiarare o meno.

Tale opzione comporta la sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione per il periodo in cui la domanda è in esame e per i 60 giorni successivi all'emissione del *ruling* stesso.

L'operazione oggetto del *ruling* non sarà da considerarsi quale *reportable transaction* nell'ipotesi in cui l'IRS dichiari, attraverso la pubblicazione di una *guidance*, che l'operazione segnalata non deve essere oggetto di *disclosure*. In ipotesi contraria la dichiarazione dovrà essere effettuata dal contribuente entro i 60 giorni di cui sopra.

Obblighi di dichiarazione in capo ai *material advisors*.

La riforma contenuta nel *American Jobs Creation Act* del 2004 (AJCA), ha introdotto, in luogo del precedente regime esistente in tema di registrazione⁶ dei *tax shelters* potenzialmente abusivi disciplinato dalla sec. 6111⁷, nuove regole in materia di *disclosure* da parte dei cd. *material advisors*.

Secondo la normativa anteriormente vigente, ogni *organizer* e *sellers* di *tax shelter*⁸ aveva l'obbligo di segnalare all'IRS ogni operazione potenzialmente elusiva oggetto di vendita (o altra forma di trasferimento) non più tardi del giorno successivo in cui essa veniva offerta al potenziale cliente⁹.

Tale segnalazione doveva indicare necessariamente i seguenti elementi: informazioni idonee ad identificare e descrivere il *tax shelter* in oggetto; indicazione dei benefici fiscali che venivano presentati ai potenziali investitori nell'operazione; ogni altra informazione che l'IRS avesse espressamente previsto. Qualunque soggetto che vendesse (o in altro modo trasferisse) una partecipazione in un *tax shelter*, aveva l'obbligo di fornire a ciascun investitore acquirente, il numero di identificazione assegnato dall'*Internal Revenue Service* a tale *tax shelter*. Se il numero non era stato ancora assegnato, esso doveva essere comunicato all'acquirente entro 20 giorni dall'assegnazione.

Chiunque poi intendesse avvalersi di una deduzione, un credito o qualsiasi altro beneficio fiscale derivante da un *tax shelter*, aveva l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di identificazione assegnato dall'IRS allo stesso.

Le nuove norme prevedono che i cd. *material advisors* hanno l'obbligo di far pervenire all'IRS una relazione¹⁰ avente ad oggetto ciascuna *reportable transaction* per la quale abbiano prestato la propria attività.

⁶ In argomento si veda www.coba.org/group/display.cfm?GenID=3773, *Registration of confidential tax shelters*.

⁷ A seguito dell'entrata in vigore del AJCA l'istituzione della sec 6111, originariamente "*Registration of tax shelter*", è mutata in "*Disclosure of reportable transaction*".

⁸ L'operazione "incriminata" affinché potesse essere considerata *tax shelter* ai sensi della sec. 6111 doveva possedere i seguenti requisiti:

1) avere quale scopo principale l'evasione o l'elusione fiscale dell'imposta federale diretta da parte di una società che vi partecipasse più o meno direttamente;

2) essere offerta al potenziale cliente sotto condizione di riservatezza;

3) garantire al consulente che ha organizzato l'operazione un compenso di importo superiore a 100.000 dollari.

⁹ In origine (Temp. Reg. 301.6111-2T(g)(2)), se a promuovere il *tax shelter* abusivo erano soggetti stranieri, l'obbligo di dichiarazione incombeva sui potenziali clienti, o su coloro che in qualche modo partecipavano alle trattative. Da tale obbligo era possibile esimersi nell'ipotesi in cui il cliente, nel lasso di tempo di cui sopra, avesse prodotto e notificato al consulente straniero una dichiarazione scritta con la quale si affermava espressamente di non voler partecipare né direttamente, né indirettamente all'operazione proposta, altresì esimente risultava essere l'eventuale dichiarazione del consulente straniero con cui si fosse affermata l'avvenuta registrazione dell'operazione oggetto di trattative. Tale dichiarazione doveva essere ovviamente comprovata dalla produzione di una copia dell'atto di registrazione.

¹⁰ Tale relazione deve indicare le stesse informazioni – sopra già elencate – originariamente richieste ai *tax shelter organizers* e *sellers*.

In particolare è da definirsi quale *material advisor* colui che: fornisce assistenza materiale o consulenza in relazione all'organizzazione, gestione, promozione, vendita ed esecuzione di una *reportable transaction* ai sensi della sec. 6707 A (c) (non più quindi ogni *potentially abusive tax shelter*); ottenga direttamente o indirettamente un introito eccedente una certa soglia predeterminata in relazione all'attività di consulenza e assistenza prestata¹¹.

La relazione di cui sopra deve essere inviata, una volta compilato debitamente l'apposito modello (8364), entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto è diventato *material advisor* in riferimento all'operazione da segnalarsi.

La "list of advises".

Ulteriore importante obbligo in capo ai *material advisors*, attualmente disciplinato dalla riformata sec. 6112 ("*Material advisors of reportable transactions must keep list of advises*"), è quello di tenere una lista dei soggetti cui abbia prestato assistenza in relazione ad una *reportable transaction*.

In essa devono essere specificamente indicati i seguenti elementi:

- informazioni atte ad identificare il contribuente (generalità, indirizzo ecc.) e il tipo di operazione oggetto di partecipazione.
- descrizione dettagliata di ciascuna *transaction*, con particolare riferimento alla sua struttura e agli effetti fiscali previsti.
- ammontare del capitale investito dal soggetto nell'operazione e numero di azioni da esso acquistate.
- nominativo del soggetto da cui tale partecipazione sia stata acquisita.
- copia di ogni ulteriore documento scritto, comprese eventuali analisi fiscali e pareri.

La lista citata deve essere conservata per un periodo non inferiore ai sette anni (originariamente erano dieci) affinché possa essere sempre a disposizione per un'eventuale ispezione da parte dell'IRS.

Nell'ipotesi in cui un *material advisor* non renda disponibile entro 20 giorni lavorativi la lista all'IRS a seguito di una specifica richiesta scritta di quest'ultimo, esso è tenuto a pagare un importo pari a 10.000 dollari per ciascun giorno successivo al termine previsto, salvo che non si dimostri la sussistenza di una giusta causa¹².

A livello pratico, tale aspetto è, probabilmente, quello che si è rivelato più problematico in quanto difficilmente conciliabile con l'obbligo di segreto professionale anch'esso incombente in capo ai soggetti sussumibili nella categoria dei *material advisors*. Recentemente non sono infatti mancati episodi in cui importanti *Law Firms*, invocando il diritto alla riservatezza dei loro clienti, si sono

¹¹ Nel dicembre 2004 la PCAOB ("*Public Company Accounting Oversight Board*") ha presentato un progetto contenente norme di comportamento volte ad indicare i criteri cui le società di revisione debbono far riferimento al fine di mantenere la propria indipendenza rispetto al cliente persona giuridica nei cui confronti presta la propria attività, onde quindi evitare un qualsiasi coinvolgimento quale *material advisor* in eventuali operazioni elusive.

¹² Prima dell'entrata in vigore dell' AJCA, ciascun soggetto che avesse ommesso qualcuna delle informazioni per cui vi era obbligo di inserimento nella lista, incorreva in una sanzione pecuniaria pari a 50 dollari per ogni soggetto riguardo cui l'omissione si era verificata, salvo non si fosse provato che essa era dovuta per giusta causa. Il massimo di pena comunque prevista per ogni anno solare era pari a 100.000 dollari.

opposte agli ordini di esibizione emanati dall'agenzia del fisco americano¹³.

Con l'introduzione della recente AJCA, il legislatore americano sembra aver ribadito nuovamente la sua intenzione di sacrificare il diritto alla riservatezza in nome della lotta all'evasione fiscale.

La sec. 7252, nella sua attuale formulazione, prevede, infatti, che tale diritto non sussiste in relazione alle comunicazioni scritte intercorse tra i professionisti abilitati all'assistenza fiscale ("*federally authorized tax practitioner*") e altro soggetto, le quali siano in qualche modo collegate alla promozione di una partecipazione diretta o indiretta di quest'ultimo a un *tax shelter* ai sensi della sec. 6662.

Categorie di *reportable transactions* attualmente previste

Con riferimento alle già citate *reportable transaction*, originariamente nel 2000 le categorie previste erano solamente due¹⁴: da una parte le cd. *listed transaction*, dall'altra le cd. *other reportable transaction* ovvero quelle operazioni in grado di determinare una riduzione dell'imponibile per un importo superiore a 5 milioni di dollari in un anno o 10 milioni di dollari in più anni e che possedessero almeno due di alcune caratteristiche indicate espressamente in un apposito elenco¹⁵.

In relazione alla citata categoria, l'obbligo di *disclosure* veniva meno se, nonostante la sussistenza di due tra i requisiti previsti, si dimostrava che l'operazione "incriminata" era avvenuta in un contesto di pratica commerciale ordinaria e consolidata, e che non aveva reali scopi di risparmio fiscale e, nell'ipotesi in cui questo vi fosse stato, non era da considerarsi anormale alla luce delle norme contenute nella legge fiscale federale¹⁶. Analogamente, l'obbligo di dichiarazione veniva meno nell'ipotesi in cui l'operazione risultasse espressamente esentata da speciali norme di legge in deroga alla regola generale.

A seguito della novella del 2002, buona parte delle caratteristiche previste ai fini dell'individuazione delle operazioni rientranti nella categoria delle *other reportable transactions* diedero poi vita ad autonome categorie, sancendo così la scomparsa della categoria appena citata.

Secondo la normativa attualmente vigente le cd. *reportable transaction* sono appunto individuate in ben sei categorie, qui di seguito elencate¹⁷:

¹³ Uno dei casi più eclatanti è quello che ha coinvolto nel 2003 la *law firm* *Jenkins & Glichrist*, la quale, essendo sospettata di avere incamerato cifre quantificabili attorno a 72 milioni di dollari a titolo di compenso – *fee* – per consulenze relative a *tax shelters*, veniva intimata dall'IRS a rivelare i nominativi di oltre 700 clienti cui erano stati venduti *tax shelter schemes*. La società dichiarò di non avere alcuna intenzione di compromettere la riservatezza dei clienti e di non voler conseguentemente divulgare alcuno dei nomi richiesti, il che costrinse l'*Internal Revenue Service* a richiedere – con successo – un'ingiunzione alla Corte distrettuale di Chicago. Sempre recentemente anche un altro colosso quale la KPMG è stato oggetto d'attenzione da parte dell'*Internal Revenue Service* per aver ostruito la giustizia e aver aiutato alcuni clienti a escogitare modi al confine della legalità per diminuire la pressione fiscale. Nella fattispecie, alla società fu richiesto di consegnare l'intera documentazione inerente alle operazioni sospette, quest'ultima però ne consegnò solo una parte affermando che i documenti omessi non potevano essere assolutamente rivelati per importanti ragioni di riservatezza. Ciò comportò ovviamente l'intervento della Corte federale di Washington DC, la quale, dopo aver analizzato la totalità dei documenti oggetto di richiesta da parte dell' IRS, accolse le obiezioni avanzate dalla KPMG disponendo il diritto da parte della società convenuta di trattenere tutte quelle documentazioni contenenti informazioni relative ai clienti coperte da segreto.

¹⁴ Per una sintetica quanto esaustiva analisi del sistema originariamente previsto nel 2000 si veda CERVINO G., *Nuova normativa USA sui "corporate tax shelters"*, in *La settimana fiscale*, 2000, n. 24, pagg. 42 – 44.

¹⁵ Si riportano, per completezza d'indagine, le caratteristiche originariamente previste quali rilevanti ai fini dell'individuazione degli *other reportable transactions*:

1) il contribuente aveva effettuato un'operazione protetta da un obbligo di riservatezza (da qui trae origine l'attuale categoria delle *confidential transactions*);

2) in favore del contribuente che si è avvalso dell'operazione proposta erano previste delle clausole con cui si attribuivano diritti di recesso, rimborsi parziali o totali legate all'effettivo beneficio fiscale derivante dall'operazione (da qui la nascita dell'attuale categoria delle *transaction with contractual protection*);

3) l'organizzatore dell'operazione aveva ricevuto un compenso di importo superiore a 100.000 dollari;

4) le conseguenze fiscali dell'operazione nella determinazione del reddito portavano ad uno scostamento non inferiore a 5.000.000 di dollari rispetto al normale calcolo effettuabile nello stesso periodo d'imposta (di *ratio* analoga è la attuale categoria *transactions with a significant book-tax difference*);

5) nell'operazione avevano preso soggetti terzi, la cui partecipazione era risultata decisiva ai fini della diminuzione della base imponibile;

6) il trattamento fiscale previsto dal sistema interno statunitense era differente da quello utilizzato da un paese terzo.

¹⁶ Temp. Reg. 1.6011-4T(b)(3)(ii)(B) e (C).

¹⁷ Per una chiara e sintetica descrizione di ogni singola categoria, si segnala: www.sidley.com.

1. **Listed transaction:** rientrano nella presente categoria tutte quelle operazioni identiche o sostanzialmente simili a quelle che l'IRS ha determinato quali elusive. Tali *transactions* vengono di norma individuate attraverso delle *notices*, *regulations*, o altri strumenti pubblicitari idonei pubblicati e aggiornati continuamente dallo stesso *Internal Revenue Service*.

Un'operazione sarebbe da considerarsi "*sostanzialmente simile*" nell'ipotesi in cui il vantaggio fiscale che si presume di ottenere da essa risulti di fatto analogo a quello ottenibile attraverso un'operazione di quelle contenute nella lista. Analogamente, sono da ritenersi tali anche quelle operazioni cui sia sottesa la medesima *ratio* fiscale propria di una di quelle operazioni espressamente elencate. Il *taxpayer* è da ritenersi quale partecipante all'operazione ogni volta in cui nella sua dichiarazione dei redditi risultino benefici fiscali collegati all'utilizzo di una *listed transaction*¹⁸.

2. **Confidential transactions:** la presente categoria è forse quella che storicamente ha ingenerato maggior confusione, non per niente è stata anche recentemente oggetto di una riforma legislativa che ne ha delineato con maggior chiarezza gli elementi distintivi atte ad individuarle¹⁹. Esse possono definirsi come operazioni offerte al *taxpayer* (contribuente) da un soggetto terzo in condizioni di riservatezza e per le quali il contribuente abbia pagato all'offerente *advisor* un certo minimo importo (*fee*).

Un'operazione è da ritenersi offerta in *condizioni di riservatezza* ogni volta in cui il soggetto che riceve la *fee* imponga limitazioni in riferimento alla rivelazione a terzi dell'operazione fiscale oggetto di "compravendita", che siano poste sostanzialmente a tutela della strategia fiscale dell'*advisor*. Sono altresì da considerarsi quali *confidential transactions* quelle operazioni per le quali siano previste regole a tutela della riservatezza che non siano però legalmente vincolanti²⁰.

3. **Transaction with contractual protection:** di norma, è da considerarsi tale quell'operazione per cui il *taxpayer* acquirente (o soggetto terzo) abbia il diritto di vedersi restituire totalmente, o in parte, la *fee* pagata nell'ipotesi in cui i risparmi fiscali promessi attraverso lo strumento proposto non si realizzino. Nella stessa categoria rientrano poi quelle operazioni per cui l'importo della *fee* da sborsare venga quantificata in proporzione all'effettivo risparmio fiscale ottenuto.

4. **Loss transactions:** sono da definirsi tali quelle operazioni attraverso cui il contribuente dichiara una perdita deducibile eccedente una predeterminata soglia.

Con riferimento a soggetti individuali si è di fronte a *loss transactions* ogni volta in cui essa comporti la possibilità di dichiarare perdite non inferiori a 2.000.000 di dollari per periodo d'imposta, o 4.000.000 di dollari se trattasi di operazioni che producano i loro effetti in un ambito temporale pluriennale. Analogamente sono da ritenersi tali anche quelle operazioni effettuate in valuta straniera che, ai sensi della section 988 del *Internal Revenue Code*, comportino perdite non inferiori a 50.000 dollari. Non rientrano tra le *reportable transactions* tutte quelle perdite

¹⁸ A titolo esemplificativo, tra di esse possiamo citare: il cd. *lease strip* in virtù del quale un soggetto contraente riceve un reddito da una locazione finanziaria, mentre un altro soggetto porta in deduzione le perdite legate al medesimo reddito; il *lease in/lease out* in base al quale un soggetto prende un bene in *leasing* dal *licensor* per poi ricederlo a quest'ultimo sempre a titolo di locazione finanziaria; operazioni in cui il contribuente richieda delle deduzioni fiscali per gli esborsi in danaro, sia immediati che differiti, nell'ambito di un piano di apporti che accordi redditi compensativi soltanto nel periodo d'imposta successivo; operazioni in cui il reddito atteso risulti inconsistente rispetto al credito d'imposta ad esso collegato; vendita di titoli da parte di società di persone che versino il reddito a soggetti esenti da imposta ed imputino le perdite ad altro socio imponibile.

¹⁹ Per un'esauritiva rassegna dei provvedimenti che hanno riguardato le *confidential transactions* in passato si veda Lewis & Person, *The 2003 confidential tax shelter regulations*, disponibile su <http://ria.thomson.com/journals/jctart.asp>.

²⁰ In origine, nel 2002, quando tale categoria venne espressamente ad esistenza, le operazioni configurabili quali *confidential transactions* erano contenute in un ventaglio assai più ampio, bastando quale unico elemento discriminante il solo fatto che contrattualmente fosse prevista una clausola che limitasse la divulgazione a terzi delle informazioni inerenti alle operazioni intraprese.

derivanti ad esempio da calamità, furti o condanne in sede giudiziaria, nonché tutte quelle espressamente riportate nei bollettini pubblicati dall'IRS.

Per quanto riguarda le società (*corporations*), sono tali quelle operazioni che comportino una perdita di 10 milioni di dollari per il singolo periodo d'imposta o di 20 milioni se trattasi di operazioni destinate a produrre i loro effetti in un ambito temporale pluriennale.

Con riferimento alle *partnerships and S corporations*, la perdita dedotta deve risultare non inferiore a 5 milioni di dollari se riferita a un singolo periodo d'imposta; 10 milioni se l'operazione si riferisce ad un ambito pluriennale.

5. **Transaction with a significant book-tax difference:** trattasi di operazioni in virtù delle quali l'ammontare determinato ai fini fiscali di ciascuna voce d'entrata, profitto, spesa, o perdita differisce per un importo superiore a 10 milioni di dollari dall'ammontare che risulterebbe dall'applicazione dei generali principi contabili generalmente accettati (GAAP) per le *worldwide income*.

Tale categoria, ai sensi del Reg. 1.6011-4(b)(6), si applica esclusivamente alle società registrate secondo la *Security and Exchange Act* del 1934, alle collegate entità commerciali, e ai soggetti commerciali aventi oltre 100 milioni di dollari nel complessivo attivo.

6. **Transactions involving a Brief Asset Holding Period:** sono tali quelle operazioni da cui potrebbe derivare un credito d'imposta eccedente i 250 mila dollari (compreso un credito d'imposta estero) nell'ipotesi in cui il contribuente mantenga la disponibilità finanziaria sottostante per un periodo pari o inferiore a 45 giorni²¹.

Conclusioni

L'introduzione della citata normativa sembra avere apportato concreti benefici alla lotta dell'evasione fiscale negli Stati Uniti. Solo nel periodo tra il 1999 e il 2001 infatti, secondo dati forniti dallo stesso *Internal Revenue Service*, il recupero di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle norme in materia di *disclosure statement* sarebbe quantificabile in un importo pari a ben 5,9 miliardi di dollari.

Alla luce di ciò, è facilmente spiegabile come mai di recente la stessa Gran Bretagna abbia deciso di introdurre una normativa analoga a quella statunitense.

Tale fatto non può non portarci a considerare l'ipotesi di un'estensione del modello anche ad altri paesi del vecchio continente attraverso l'adozione di strumenti legislativi interni o magari anche di fonte comunitaria.

Il che non accadrebbe di certo la prima volta, visto e considerato che gli Stati Uniti, ormai da tempo, si sono rivelati assoluti pionieri nella lotta all'evasione fiscale e nell'individuazione dei sistemi elusivi. Basti solamente pensare, ad esempio, che per primi hanno sviluppato e introdotto le normative in tema di CFC ("*controlled foreign corporation*") e di contrasto al fenomeno del *treaty shopping*, le quali sono state oggetto di pronta importazione in numerosi altri paesi dell'Occidente e non, Italia inclusa.

Per quanto concerne specificamente il nostro paese, attualmente nulla esiste di assimilabile al sistema appena proposto. Non vi è infatti alcun obbligo di *disclosure* in capo ai contribuenti o ai loro consulenti, avente ad oggetto la partecipazione ad

²¹ Si segnala un utile lavoro in materia di SWARTZ & BERTRAND, *Circular 230 and tax shelters in 2005*, disponibile su <http://www.cadwalader.com/assets/article/SwartCir2302005.pdf>; sempre in materia, si segnala il sito http://www.mpb.com/publications/avp_abusive_tax.htm; e ancora www.mofo.com/tools/print.asp?mofo_dev/news.

operazioni fiscali potenzialmente elusive, nè tanto meno sussiste un metodo analogo di individuazione dei *tax shelters* attraverso la stesura di "*liste grigie*" da parte del nostro legislatore fiscale.

Quel che è certo però, che al pari di Gran Bretagna e Stati Uniti, il nostro sistema di prelievo fiscale soffre non poco l'inefficienza dell'Amministrazione in relazione all'individuazione – e conseguente prevenzione attraverso l'introduzione di appositi strumenti normativi – dei sempre più innovativi schemi di elusione fiscale ideati dai (non)contribuenti, il che potrebbe forse indurre il nostro legislatore a seguire l'esempio britannico e importare, prima o poi, un sistema similare a quello sinteticamente delineato nel presente lavoro.